

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1219 DEL 30 GIUGNO 2017

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali), SOTTOMISURA 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1 Infrastrutture viarie DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Aree di intervento
- Articolo 5 Strutture competenti
- Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Forme associative

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

- Articolo 10 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 11 Costo minimo e massimo
- Articolo 12 Operazioni ammissibili
- Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 14 Operazioni non ammissibili
- Articolo 15 Costi ammissibili
- Articolo 16 Costi non ammissibili
- Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 18 Operazioni soggette al decreto legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 20 Documentazione da allegare alle domande di sostegno
- Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 23 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 24 Avvio e conclusione
- Articolo 25 Proroghe

Articolo 26 Varianti sostanziali

Articolo 27 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 34 Divieti di contribuzione

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 35 Subentro del beneficiario

Articolo 36 Impegni essenziali

Articolo 37 Impegni accessori

Articolo 38 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 39 Errori palesi

Articolo 40 Revoca del sostegno

Articolo 41 Controlli ex post

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

Articolo 44 Rinvio dinamico

Articolo 45 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A modello di domanda;

Allegato B requisiti tecnici della viabilità forestale

Allegato C tecniche dell'ingegneria naturalistica

Allegato D criteri di selezione e priorità

Allegato E dichiarazione di assenso del proprietario

Allegato F dichiarazione di disponibilità delle aree di intervento

Allegato G Impegni essenziali

Allegato H Impegni accessori specifici

Allegato I check-list appalti pubblici domanda di sostegno

Allegato J check-list appalti pubblici domanda di sostegno e di pagamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali -sottomisura 4.3 - sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - tipologia di intervento 4.3.1 infrastrutture viarie, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), nel rispetto del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.).

2. La tipologia di intervento è finalizzata ad incentivare un adeguato sistema di infrastrutture viarie nelle aree rurali ed in particolare nelle aree marginali e svantaggiate regionali, per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola, nonché per migliorare l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale garantendo la gestione e tutela attiva del territorio.

3. La realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture viarie a servizio dell'attività silvo-pastorale regionale assicurano la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di disastri naturali.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare l'articolo 40, della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) infrastruttura viaria: la viabilità forestale di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a) e b) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e la viabilità di accesso ai terreni agricoli e alle malghe;
- b) strade camionabili principali: viabilità forestale a carattere permanente e a fondo stabilizzato percorribile da autotreni in possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato B;
- c) strade camionabili secondarie: viabilità forestale a carattere permanente e a fondo stabilizzato percorribile da motrici in possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato B;
- d) strade trattorabili: strade non percorribili da motrici;
- e) viabilità di accesso ai terreni agricoli e alle malghe: infrastruttura viaria che ha i parametri riconducibili almeno a quelli della viabilità camionabile secondaria;
- f) asse viario: tracciato stradale senza soluzioni di continuità comprendente eventuali diramazioni;
- g) fruizione plurima: essere al servizio di un pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali e garantire l'accesso pubblico e gratuito; il servizio a favore di una pluralità di aziende agricole

o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali è assicurato quando l'infrastruttura oggetto di finanziamento:

1. riguarda due o più proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento;
2. pur riguardando il terreno di un solo proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento:
 - a. consente il collegamento con infrastrutture viarie esistenti e insistenti su terreni di altri proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento;
 - b. consente il raggiungimento dei terreni di almeno un altro proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento;

h) trasformazione delle infrastrutture viarie esistenti: intervento che, al fine di consentire il passaggio da viabilità trattorabile a camionabile secondaria o principale, oppure da viabilità camionabile secondaria a camionabile principale, comporta la modifica dei parametri costruttivi non corrispondenti a quelli indicati nell'allegato B;

i) piazzole di scambio e di inversione di marcia, definite dalle direttive tecniche di cui al decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, articolo 42, comma 3.

Articolo 4 Aree di intervento

1 Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) l'Autorità di Gestione è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) la struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale di cui alla lettera a);
- c) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.000.000 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600 (43,12%).

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 23, entro la data di validità della stessa.

Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 23, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto

disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale.
3. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) le imprese agricole e le imprese forestali in forma associata;
 - b) i soggetti pubblici, anche in forma associata, attivi nel settore forestale;
 - c) i proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata;
 - d) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all'accesso alle proprietà della stessa;
 - e) i conduttori di malghe in forma associata.
2. I beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti di seguito indicati:
 - a) se imprese:
 - 1) agricole, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - 2) forestali o agricole che svolgono anche attività forestali, obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 9/2007;
 - b) essere proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto di domanda di contributo.
3. Nei casi in cui il beneficiario non sia proprietario o usufruttuario del terreno, il requisito di cui al comma 2 lettera b) può essere attestato attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -Testo unico sulla documentazione amministrativa) del proprietario e, ove presente, dell'usufruttuario.
4. I proprietari delle particelle catastali coinvolti dall'intervento delegano al beneficiario la presentazione della domanda di sostegno.
5. I soggetti deleganti possono alienare le particelle catastali a terzi a condizione che il proprietario subentrante rispetti il vincolo di destinazione d'uso per l'intero periodo di impegno.
6. Limitatamente ai beneficiari pubblici, il requisito di cui al comma 2, lettera b) è dimostrato anche dall'avvio delle procedure di esproprio.
7. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 3 e delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e

dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

8. Sono esclusi dal sostegno:

- a) le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- b) i soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

Articolo 9 Forme associative

1. Presentano domanda di aiuto le forme associate legalmente costituite con contratto o altro atto registrato al momento della presentazione della domanda di sostegno. L'atto costitutivo individua il legale rappresentante dell'associazione o il mandatario, il quale presenta la domanda di sostegno nella qualità di beneficiario, sostiene le spese e presenta la rendicontazione delle stesse.

2. Il presente bando è rivolto in particolare alle seguenti forme associative:

- a) a carattere permanente costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali consorzi, proprietà collettive, associazioni, cooperative, unioni di comuni, ASBUC, reti di impresa;
- b) a carattere temporaneo costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali le ATS o le ATI.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

Articolo 10 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100 per cento.

2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 22 e seguenti.

Articolo 11 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a 40.000 euro.

2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a 1.000.000 euro.

Articolo 12 Operazioni ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le operazioni che prevedono la:

- a) realizzazione di nuove infrastrutture viarie;
- b) trasformazione, integrale o parziale, di infrastrutture viarie esistenti;
- c) realizzazione di opere e manufatti, comprese le piazzole di scambio e di inversione di marcia, connessi direttamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) e la realizzazione di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi medesimi da realizzarsi mediante le tecniche d'ingegneria naturalistica indicate nell'allegato C;
- d) redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 9/2007.

2. Le operazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) possiedono i requisiti di cui all'allegato B.

3. Per quanto non disposto dal comma 1, fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui all'articolo 42 comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, trovano applicazione le direttive tecniche approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).

Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 12 sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle operazioni che concernono le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se assicurano una fruizione plurima, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g);
- b) se garantiscono l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità e alle malghe servite dalle infrastrutture, nel rispetto dei principi della legge regionale n. 9/2007;
- c) con riferimento alle infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se garantiscono la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, verificabile attraverso le previsioni del piano di gestione forestale o di altri strumenti pianificatori equivalenti;
- d) con riferimento alle operazioni che concernono la realizzazione o trasformazione delle infrastrutture, comprese quelle a servizio delle malghe, se sono realizzate mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui all'allegato C;
- e) per la sola viabilità forestale vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti;
- f) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di pianificazione forestale o nei casi in cui gli strumenti pianificatori vigenti non contemplino gli interventi oggetto di contributo, il beneficiario fa contestuale domanda per la redazione o revisione del piano di gestione forestale o di altro strumento pianificatorio equivalente.

Articolo 14 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) attività di manutenzione;
- b) realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2007 per l'impiego dei mezzi a motore;
- c) realizzazione di infrastrutture viarie realizzate al servizio di un'unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale;
- d) realizzazione di infrastrutture viarie che sono al servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l'utilizzo pubblico e gratuito;
- e) costi sostenuti in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ((UE) n. 1303/2013);
- f) leasing.

2. Non sono ammissibili le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente al regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 15 Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione o trasformazione di infrastrutture viarie, limitatamente ai tratti che rispondono ai parametri indicati nell'allegato B, ad uso pubblico e gratuito, ivi comprese le opere e i manufatti connessi, nonché le spese per il ritombamento dei tratti di viabilità dismessi;
- b) elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti, limitatamente alle proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture come già definito all'articolo 12 comma 1 lettera d);
- c) costi per procedure di esproprio;
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alla lettera a) e nel limite del 10 per cento di tali costi inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente.

2. Sono ammissibili i costi per le operazioni di cui all'articolo 12 a condizione che:

- a) siano sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi per spese tecniche connesse alla progettazione e realizzazione dell'intervento proposto, che possono essere sostenuti anche nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, a condizione che siano riferiti esclusivamente alle proprietà interessate dall'intervento;
- b) in assenza di piano di gestione forestale o altro strumento pianificatorio equivalente vigente, le spese per l'infrastruttura viaria forestale siano sostenute dopo l'approvazione degli stessi strumenti di pianificazione;
- c) siano imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.
- d) siano identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- e) siano ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 16 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, non sono considerati ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) i costi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- e) i costi sostenuti in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nell'allegato B.

Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi ammissibili e non ammissibili sono indicati agli articoli 15 e 16.
2. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
 - a) per gli investimenti in infrastrutture viarie, che prevedono la realizzazione di opere a misura, mediante la presentazione di:
 1. progetto definitivo redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computo metrico estimativo analitico preventivo, redatto da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
 - c) per i piani di gestione forestale o per altri strumenti pianificatori equivalenti, mediante l'utilizzo delle voci di costo contenute nel prezzario di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Regione. 14 aprile 2016 n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) e, ove le voci di costo non siano previste nel prezzario, mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, soggetta a verifica di congruità;
 - d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e c), e di costi per interventi in beni immateriali quali: progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie realizzate da beneficiari privati, consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
 1. almeno tre preventivi:
 - a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
 - b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti in infrastrutture viarie che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti, la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata in sede di rendicontazione, allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo i computi metrici analitici, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
 4. In caso di appalti di cui all'articolo 18, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.
 5. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto del Ministero di grazia e giustizia del 17 giugno 2016 relativo all'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 6. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

Articolo 18 Operazioni soggette al decreto legislativo n. 50/2016

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) si applica:
 - a) ai beneficiari pubblici;
 - b) ai beneficiari privati, nei casi previsti all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
2. Nei casi indicati al comma 1 il beneficiario compila le check-list di cui agli allegati I e J.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 20, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN (www.sian.it).
2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati e comunicati al competente ufficio attuatore, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Ispettorato forestale competente per territorio, la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 20; entro il medesimo termine secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio individuato quale struttura responsabile, da pubblicare sul BUR.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
9. Nel caso di infrastrutture viarie, il beneficiario presenta una domanda per ciascun asse viario.

Articolo 20 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) documentazione di carattere generale:
 - 1) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, nel caso di invio della domanda con PEC;

- 2) nel caso di possesso di eventuali certificazioni, quali la certificazione per la gestione forestale sostenibile o della certificazione di catena di custodia, o nel caso di richiesta di adesione alle stesse, copia della relativa documentazione;
- 3) nel caso di partecipazione a una rete di impresa di cui all'articolo 41 bis della legge regionale n. 9/2007, copia del relativo contratto;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
 - a. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 13;
 - b. che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c. che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d. la disponibilità delle aree oggetto di sostegno;
- 5) in caso di delega alla presentazione della domanda di aiuto, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati E e F;
- 7) cronoprogramma delle operazioni;
- 8) in caso di beneficiari in forma associata, atto costitutivo dell'associazione;

b) documentazione relativa alla realizzazione di infrastrutture viarie, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 17:

- 1) progetto esecutivo o definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, approvato con delibera della Giunta regionale;
- 2) la relazione tecnica di cui al punto 1) contiene l'elenco dei partecipanti all'associazione nei casi previsti dall'articolo 9, la descrizione dell'operazione, gli obiettivi, i risultati che si intendono conseguire e il quadro finanziario delle operazioni;
- 3) analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al punto 1);

c) documentazione relativa alla pianificazione forestale, alle spese tecniche, alle consulenze, agli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- 1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti, contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo, aventi le caratteristiche richieste dall'articolo 17 comma 2 lettera d) punto 1;
- 2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva aventi le caratteristiche richieste dall'articolo 17 comma 2 lettera d) punto 2.

d) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check list per le procedure di gara da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato I;

e) per i beneficiari pubblici che hanno affidato a soggetti terzi il servizio di progettazione dell'opera, check list sulle procedure di gara adottate ai fini dell'aggiudicazione del servizio, allegato J.

Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità

1 Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i criteri di selezione di seguito indicati, di cui all'allegato D:

- a) localizzazione dell'intervento: grado di svantaggio;
- b) certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi;
- c) agevolazione del consolidamento e crescita delle aziende forestali;
- d) capacità dell'infrastruttura viaria di asservire il maggior numero di proprietari o gestori di boschi, pascoli o terreni agricoli;
- e) contenimento dell'uso del suolo;
- f) grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati, cioè facenti parte di reti di imprese.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato con riferimento al costo ammissibile maggiore, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 3) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;

- 4) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- f) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno.

2. L'ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1 predispone un elenco delle domande di sostegno ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'articolo 21 e un elenco di quelle non ammissibili, e li trasmette alla struttura responsabile.

3. La struttura responsabile, entro trenta giorni da ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, predispone, approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e comunicata agli uffici attuatori.

4. L'ufficio attuatore concede il sostegno, trasmettendo il provvedimento al beneficiario entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente di cui all'articolo 7 o necessitino di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistico- edilizie, idrauliche e di vincolo idrogeologico, l'ufficio attuatore sospende il procedimento e concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole e delle autorizzazioni concesse.

Articolo 23 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati; eventuali economie sono utilizzate prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 24 Avvio e conclusione

1. A pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, le operazioni finanziate vengono avviate:

- a) per beneficiari pubblici:
1. entro il termine di nove mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di operazioni che prevedano la preventiva approvazione di strumenti di pianificazione forestale;
 2. entro il termine di dodici mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di operazioni che prevedano la realizzazione infrastrutture viarie senza preventiva approvazione di strumenti di pianificazione forestale;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), entro il termine di tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Nel caso di operazioni consistenti in infrastrutture viarie con preventiva approvazione di strumenti di pianificazione, i termini di cui al comma 1, lettera a), punto 2 e lettera b) decorrono dall'approvazione degli strumenti stessi.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede rispettivamente:
- a) per le operazioni inerenti gli strumenti di pianificazione forestale, la data di sottoscrizione dell'incarico o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto;
 - b) per le operazioni inerenti le infrastrutture viarie, la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
4. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
5. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 3, con l'evidenza delle eventuali economie di cui al comma 4.
6. Fermo restando il rispetto del termine generale di conclusione e rendicontazione di cui al comma successivo, le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 25, entro i termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo, di seguito indicati:
- a) per le operazioni che prevedono interventi di pianificazione forestale, entro nove mesi per i beneficiari privati e quindici mesi per i beneficiari pubblici;
 - b) per le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, entro diciotto mesi per i beneficiari privati e ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici;
 - c) per le operazioni di cui alla lettera b) ricadenti anche parzialmente in aree Natura 2000, tutti i termini sono aumentati fino a dodici mesi, qualora nella valutazione di incidenza ambientale venga imposta la sospensione dei lavori per alcuni periodi dell'anno, ai fini della tutela di habitat o specie di fauna da salvaguardare.
7. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il 31 dicembre 2022.
8. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 6, fa fede la data di comunicazione di fine lavori al Comune competente, per i beneficiari privati, o la data del provvedimento di fine lavori per beneficiari pubblici.

Articolo 25 Proroghe

1. I termini di cui all'articolo 24, comma 1 non sono prorogabili.

2. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore per:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- b) motivi impreveduti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

3. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

- a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
- b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 26 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

- a) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 27 sulle varianti non sostanziali, comma 1, lettera b), solo una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- b) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- c) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
- d) le modifiche ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ove applicabile.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Le economie determinatesi a seguito dell'esecuzione di varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non ammessi a finanziamento.

4. La domanda di variante di cui al comma 1 è presentata all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa e, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione all'ufficio competente. La richiesta di variante è corredata, dalla seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b);
 - d) eventuali preventivi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e) e dell'articolo 20, comma 1, lettera c).
- L'Ispettorato è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ove ritenuta pertinente.

5. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:

- a) valuta:
 - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;

- 3) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 21, comma 4 inerente i criteri di selezione e di priorità, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 4) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 5) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento generale, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e al bando.
- b) provvede ad autorizzare o meno la variante.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del sostegno concesso;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lettera d);
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) l'eventuale modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore e di subentro del beneficiario di cui all'articolo 35;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera a).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso. Le eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione alla esecuzione delle varianti vengono comunicate dall'ufficio attuatore e alla struttura responsabile,
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 27 Varianti non sostanziali

1. Sono varianti non sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi disposti dal direttore dei lavori nel caso di infrastrutture viarie, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e per gli strumenti di pianificazione forestale;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
 - c) le modifiche ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ove applicabile.

2. Le economie determinatesi a seguito dell'esecuzione di varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammessi a finanziamento né comportare un aumento del costo complessivo ammissibile o dell'importo del sostegno concesso.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 15, comma 1
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con il provvedimento di liquidazione del saldo.
6. L'ufficio attuatore comunica alla struttura responsabile eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione della variante stessa.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 15 comma 1 in relazione alle spese generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno: il beneficiario è tenuto a trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario è tenuto a trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario è tenuto a trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa a dimostrazione del pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso: il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

- g) modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.
 3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato e il numero della domanda di sostegno;
 - c) CIG e CUP nel caso di lavori pubblici. e per lavori sopra il milione per i privati.
 4. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario è autorizzato a chiedere la liquidazione di un anticipo all'ufficio attuatore, in formato elettronico sul SIAN, nella misura massima del cinquanta per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione.
3. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la documentazione allegata sia completa;
 - b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 l'ufficio attuatore, se sussistono i presupposti di liquidazione dell'anticipo, predispone il provvedimento, da comunicarsi alla struttura responsabile, con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

8. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, alle condizioni di seguito indicate:

- a) dopo aver sostenuto almeno il cinquanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
- b) dopo aver sostenuto almeno l'ottanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

2. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

3. Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:

- 1) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- 2) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- 3) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 28 del presente bando;
- 4) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 5) per infrastrutture viarie: stato di avanzamento dei lavori, compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati redatto dal tecnico abilitato incaricato. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- 6) per interventi di pianificazione forestale relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione.
- 7) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs 50/2016, check list sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato J;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

4. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione parziale dell'operazione rendicontata;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;

g) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;

h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

i) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici o di beneficiari privati tenuti al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore:

a) verifica che i costi siano:

1) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

2) preventivati in domanda di sostegno;

3) imputabili all'operazione finanziata con una diretta imputazione all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;

b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore l'elenco di liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.

4) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

8. In pendenza dei controlli di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.

9. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione superi di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 4, 5 e 6, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno fino alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

10. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore e lo comunica alla struttura responsabile.

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 24, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante l'avenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 30 del presente bando;
- 2) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 3) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- 4) comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- 5) per infrastrutture viarie:

I. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

II. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;

III. documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

6) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;

7) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione dell'operazione realizzata;

- b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- 8) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs 50/2016, check list sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato I;
- 9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
- a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;
 - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
 - j) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici o di beneficiari privati tenuti al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016
3. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 30, comma 7;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;

d) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

5. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 30, commi da 7 a 10.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno trasmette, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) le economie realizzate a seguito di varianti sostanziali o non sostanziali;
- e) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione richiesto preventivamente al beneficiario.

Articolo 34 Divieti di contribuzione

1. Le operazioni finanziate in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 35 Subentro del beneficiario

1. Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale dei terreni interessati, a condizione che:

- a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilità;
- c) il subentro non provochi la perdita delle condizioni di ammissibilità e una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

2. Il subentrante comunica all'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal subentro, la dichiarazione di assunzione degli impegni dell'operazione, corredata dalla documentazione comprovante:

- a) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- b) il titolo comprovante la cessione.

3. L'ufficio attuatore adotta gli atti necessari al subentro del beneficiario.

Articolo 36 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al trenta per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 37 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
 - a) che le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano almeno riferite alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento;
 - b) limitatamente alle imprese forestali facenti parte dell'associazione, beneficiarie del sostegno, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato H del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 38 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al SIAN la domanda è presentata con le modalità di cui all'articolo 19 comma 2.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 39 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi in particolare quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 1 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche previa segnalazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 40 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 41 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 36 e 37 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000, il regolamento di attuazione, il Codice in materia di appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e la legge regionale n. 9/2007.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 44 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 45 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e corpo forestale, (corpoforestale@regione.fvg.it, PEC corpoforestale@certregione.fvg.it); funzionario referente: dott. Rinaldo Comino - telefono 0432 555157 – email rinaldo.comino@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Ispettorati forestali sono:

- a) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;
- b) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;
- c) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it;
- d) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotomezzo@certregione.fvg.it.

Allegato A
(riferito all'articolo 19)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda per l'accesso alla misura 4 (investimenti in immobilizzazioni materiali), sottomisura 4.3 (sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) tipologia di intervento 4.3.1 infrastrutture viarie

Alla
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
 Ispettorato forestale di _____
 Via _____

Trasmessa mediante PEC a
 _____@certregione.fvg.it

Il sottoscritto¹:

Cognome		Nome	
Data di nascita		Comune di nascita	Prov.
Residente in (via, piazza, viale)	n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale			

in qualità di legale rappresentante richiedente²

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o Ragione sociale		Nome	
Residenza o sede legale in		Comune di	Prov.
Telefono		Cellulare	
Indirizzo email			
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC			

¹ Tutti i campi devono essere compilati

² Tutti i campi devono essere compilati

- chiede di accedere alla misura 4 (investimenti in immobilizzazioni materiali), sottomisura 4.3 (sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) tipologia di intervento 4.3.1 infrastrutture viarie di cui al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso alla misura/sotto misura/tipologia di intervento 4.3.1 del PSR 2014-2020;
3. che, in particolare, il richiedente :
 - a) è _____ impresa (indicare se micro, piccola o media)
 - b) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014 e non è destinataria di un ordine di recupero pendente.
 - c) è _____ della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi (indicare in possesso o non in possesso);
 - d) è _____ di contratti di concessione o locazione per la gestione dei boschi, di durata pluriennale uguale o superiore a 5 anni (indicare in possesso o non in possesso) o è _____ privata proprietaria dei boschi (indicare proprietaria o non proprietaria) e che la superficie del bosco di proprietà od oggetto di concessione o locazione è/non è inferiore a 0,50 ha.
4. che si prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto delle domande di sostegno che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla misura/sotto misura/tipologia di intervento 4.3.1 e che la domanda di sostegno prevede un costo totale complessivo di euro _____, come di seguito dettagliato:

Descrizione operazioni	Importo al netto dell'IVA
a) realizzazione di infrastrutture viarie: <input type="checkbox"/> a1: strada camionabile secondaria <input type="checkbox"/> a2: camionabile principale.	Totale a
b) realizzazione di interventi di trasformazione delle infrastrutture viarie esistenti: <input type="checkbox"/> b1: da viabilità trattorabile a camionabile secondaria o principale <input type="checkbox"/> b2: da viabilità camionabile secondaria a camionabile principale gli interventi di trasformazione richiesti comportano la modifica di uno o più dei seguenti parametri costruttivi della viabilità già esistente: <input type="checkbox"/> allargamento della carreggiata; <input type="checkbox"/> variazione del tracciato <input type="checkbox"/> diminuzione della pendenza longitudinale; <input type="checkbox"/> aumento del raggio di curvatura dei tornanti; <input type="checkbox"/> baulatura <input type="checkbox"/> modifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche)	Totale b
<input type="checkbox"/> c) realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente agli interventi suindicati e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi medesimi	Totale c
d) piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti <input type="checkbox"/> d1: piano di gestione forestale	Totale d

<input type="checkbox"/> d2: scheda forestale	
Costi generali.	
COSTO TOTALE tipo di intervento ____ euro³	

5. di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla misura/sotto misura/tipologia di intervento 4.3.1;
- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC _____@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 20 del bando della misura 4.3.1;
- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 19 del bando della misura 4.3.1;
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla misura/sotto misura/tipologia di intervento deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
- che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno; per beneficiari pubblici il termine è fissato in nove mesi nel caso di operazioni che riguardino gli strumenti di pianificazione forestale e dodici mesi nel caso di operazioni che prevedano infrastrutture viarie.
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

6. alla presente domanda semplificata è allegata la documentazione di cui all'articolo 20 del bando della misura 4.3.1.

Luogo e data

Firma

.....

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Luogo e data

Firma

.....

³ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.3.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di sostegno

ALLEGATO B

(riferito all'articolo e all'articolo 12)

Requisiti tecnici della viabilità forestale

La viabilità forestale ammissibile a finanziamento si caratterizza per la piattaforma stradale a fondo stabilizzato di forma convessa (baulata), con cunetta a monte, tubi, pozzetti e altre opere finalizzate allo smaltimento delle acque (scatolari o tubi).

Nel caso di attraversamento di corsi d'acqua di caratteristiche tali che non consigliano l'uso dei soli scatolari o tubi è ammessa in aggiunta ad essi, anche la messa in opera di guadi in pietrame con catenaria adeguata ad assicurare la transitabilità degli autotreni per la viabilità camionabile principale e delle motrici per la viabilità camionabile secondaria.

Tabella 1 - Parametri costruttivi della viabilità forestale							
Tipo di infrastruttura	pendenza longitudinale ordinaria	pendenza longitudinale massima	pendenza longitudinale massima in corrispondenza dei tornanti	larghezza carreggiata	larghezza della carreggiata nei tornanti	banchina	raggio di curvatura minimo
strade camionabili principali	2-10%	13% (*)	7%	3,5 m (***)	4,5 m	0,5 m	8,0 m
strade camionabili secondarie	2-10%	13% (**)	7%	3,0 m (***)	4,0 m	0,5 m	6,0 m

(*) Per singoli tratti di lunghezza \leq a 100 metri e con sviluppo complessivo di questi tratti contenuto entro il 10 % della lunghezza totale dell'infrastruttura

(**) Per singoli tratti di lunghezza \leq a 100 metri e con sviluppo complessivo di questi tratti contenuto entro il 20 % della lunghezza totale dell'infrastruttura

(***) Per limitati tratti e comunque dove la pendenza del versante supera il 100% sono ammesse deroghe alla larghezza della carreggiata e alla forma della sezione stradale che deve avere una adeguata pendenza verso monte, comunque tali da smaltire in modo adeguato le acque meteoriche

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 12)

Tecniche dell'ingegneria naturalistica

1. SISTEMAZIONI STABILIZZANTI
 - Vimate
 - Cordonate
 - Fascinate su pendio
 - Gradonata mista con talee e piantine
 - Solchi con fasciname vivo e piantine
 - Sistemazione con messa a dimora di siepe, cespugli, siepe-cespugli
 - Trapianto di talee
2. COSTRUZIONI COMBinate DI SOSTEGNO E DI INCANALAMENTO
 - Palificata viva
 - Muri a secco rinverditi
 - Grate vive su scarpata
 - Palizzate vive
3. METODI DI RIVESTIMENTO
 - Rivestimento vegetale
 - Impiottamento
 - Inerbimento con semina a spaglio di fiorume
 - Inerbimento con georete
 - Idrosemina (con e senza collanti e ammendanti)
 - Semine a schiuma
 - Semina di specie legnose
 - Semina con coltre protettiva (a mulch)
 - Piantagioni (con varie specie e materiali vivi)
4. OPERE DI SOSTEGNO
 - Palificazioni e palizzate
 - Terrazzamenti e gradonamenti
 - Copertura con ramaglia
 - Steccati
 - Palificata di sostegno in legname e pietrame ad una parete / a due pareti
 - Cavalletti su scarpate
 - Sistemazioni a grata su scarpate
 - Gabbionate
 - Scogliere con massi reperiti in cantiere o provenienti da cava

ALLEGATO D
(riferito all'articolo 21, comma 2)

Criteria di selezione e di priorità

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del richiedente e dell'operazione	Cumulabilità	Punteggio
a) Localizzazione dell'intervento: grado di svantaggio	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili tra loro	5
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		10
	Aree rurali D o altre aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		14
b) Certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi	Il richiedente o la prevalenza numerica dei soggetti che costituiscono la forma associata sono in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi.	Cumulabile	5
c) Agevolazione del consolidamento e crescita delle aziende forestali	Aziende forestali in possesso di contratti di concessione o locazione per la gestione dei boschi, di durata pluriennale uguale o superiore a 5 anni o aziende forestali private proprietarie dei boschi. La superficie del bosco di proprietà od oggetto di concessione o locazione non è inferiore a 0,50 ha	Cumulabile	10
d) Capacità dell'infrastruttura viaria di asservire il maggior numero di proprietari o gestori di boschi, pascoli o terreni agricoli	Numero di proprietari o gestori di boschi asserviti compreso tra 3 e 5.	Non cumulabili tra loro	15
	Numero di proprietari o gestori di boschi asserviti superiore a 5.		20
	Numero di proprietari o gestori di pascoli o terreni agricoli asserviti compreso tra 3 e 5.	Non cumulabili fra loro.	12
	Numero di proprietari o gestori di pascoli o terreni agricoli asserviti superiore a 5		15
e) Contenimento dell'uso del suolo	Ritombamento di tratti di viabilità dismessi compreso tra l'1 e il 5 % dello sviluppo lineare del tracciato stradale oggetto di intervento	Non cumulabili tra loro	5
	Ritombamento dei tratti di viabilità dismessi compreso tra il 5 e il 10 % dello sviluppo lineare del tracciato stradale oggetto di intervento		7
	Ritombamento dei tratti di viabilità dismessi maggiore del 10 % dello sviluppo lineare del tracciato stradale oggetto di intervento		10
	Trasformazione di strada trattorabile o camionabile secondaria in strada camionabile principale	Cumulabile	20

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del richiedente e dell'operazione	Cumulabilità	Punteggio
f) Grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati, cioè facenti parte di reti di imprese	Rete di impresa costituita da 3 o 4 soggetti: almeno 1 proprietario o gestore forestale, 1 impresa boschiva, 1 impresa di trasformazione certificata con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose)	Non cumulabili tra loro	3
	Rete di impresa costituita da 5 soggetti: almeno 2 proprietari o gestori forestali, 1 impresa boschiva, 2 imprese di trasformazione certificate con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose)		4
	Rete di impresa costituita da 6 soggetti o più: almeno 3 proprietari o gestori forestali, 1 impresa boschiva, 2 imprese di trasformazione certificate con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose)		5
	Rete di impresa costituita almeno da 5 aziende agricole		2
	Presenza all'interno della rete di un gestore di malghe	Cumulabile	1

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	30

ALLEGATO E
(riferito all'articolo 20)

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a..... provincia di
il.....residente in
via.....
C.F.....

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario/comproprietario ⁽¹⁾ dei seguenti lotti di terreno censiti al NCT al Fg
P.lla/e..... Sub interessati dalle operazioni oggetto di
richiesta di contributo.

Inoltre il sottoscritto **autorizza**

....., in qualità di soggetto delegato per la
presentazione della domanda di sostegno:

- alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale
- all'esecuzione delle operazioni finanziate
- all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

inoltre il sottoscritto **si impegna a concedere**

per un periodo minimo non inferiore a quello di impegno previsto dal bando di cui alla Misura 4.3.1 del P.S.R. 2014-2020, al le aree su indicate.

Luogo e data

LA PROPRIETÀ.....

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(1) in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.

ALLEGATO F
(riferito all'articolo 20)

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITA' DELLE AREE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a.....(prov.....) il.....
residente in(prov.....)
via/piazza.....n°.....C.A.P.....
codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità in qualità di rappresentante legale delrichiedente del progetto/intervento denominato.....(indicare il titolo del progetto e la localizzazione)

DICHIARA

di avere titolo a disporre delle particelle catastali interessate:

- dalle operazioni di pianificazione forestale
- dalle operazioni inerenti le infrastrutture viarie
- per l'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

=====

Inoltre il sottoscritto **si impegna**
al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti dall'articolo 13 del Regolamento di attuazione e dall'articolo 32 del bando in materia di stabilità delle operazioni.

Luogo e data

Firma

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Impegni essenziali
Intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Bando – art.24 varianti sostanziali e art. 36 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 6.4.3	Azione	Rif. a.1		
Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art.26 varianti sostanziali e art 36 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipologia di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato verificando che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 4.3.1	Azione	Rif. b. 1		
Descrizione impegno	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione				X	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--		Campione controllo docum. ex post	--
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento							

Impegni accessori specifici
Intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento		
b.1	Le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano riferite almeno alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento.		X	d	D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490
b.2	Le imprese beneficiarie del sostegno, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.		X	d	D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	4	Tipo Intervento	4.3.1 – rif. b.1		
Descrizione impegno	Le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano riferite almeno alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art 37, comma 2, a); Decreto MiPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490.						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento					
Tipologia di penalità		Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento)
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)	--	Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento)
	X	Riduzione graduale	Campo di applicazione	X	Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Accertare che tutte le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno si siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS.						

Livelli di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (punteggio = 1)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno inferiore al 10%	Costo ammesso < € 250.000	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Medio (punteggio = 3)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno compresa tra il 10% e il 50%	Costo ammesso compreso tra € 250.000 e € 500.000	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Alto (punteggio = 5)	La violazione riguarda un numero di proprietà servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno superiore al 50%	Costo ammesso ≥ € 500.000	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	60%

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	4	Tipo Intervento	4.3.1 – rif. b.2		
Descrizione impegno	Le imprese beneficiarie del sostegno, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art 37, comma 2, b); Decreto MiPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490.						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento)
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)	--	Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento)
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Accertare che le imprese beneficiarie del sostegno abbiano ottenuto la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.						

Livelli di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (punteggio = 1)	La violazione riguarda meno della metà delle imprese beneficiarie.	Costo ammesso < € 250.000	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Medio (punteggio = 3)	La violazione riguarda la metà o più della metà delle imprese beneficiarie.	Costo ammesso compreso tra € 250.000 e € 500.000	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Alto (punteggio = 5)	La violazione riguarda tutte le imprese beneficiarie.	Costo ammesso ≥ € 500.000	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	60%

ALLEGATO I

(riferito all'articolo 18)

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

PSR 2014 – 2020 – DOMANDA DI SOSTEGNO –

CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI

PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

A - DATI IDENTIFICATIVI	
Misura/Sottomisura	
Beneficiario / Stazione appaltante Sede	Via _____, n. _____, _____ (città)
Partita IVA/Codice fiscale	CUUA
Referente beneficiario	
DOMANDA DI SOSTEGNO	

Domanda di sostegno	n.	data
Titolo del progetto		
Codice CUP		
Localizzazione investimento	Comune di _____	

B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATA

Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Valore dell'appalto comprese opzioni (art. 35)	€	<input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia
Tipo di appalto	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi	
Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) <input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)	

	<input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
<p>Tipo stazione appaltante</p> <input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) <input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO <input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA <input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO <input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____
<p>Tipologia di appalto</p>	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35

	<input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO Per forniture e servizi indicare se: <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
Criterio di aggiudicazione (art. 95)	<input type="checkbox"/> SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per: <ul style="list-style-type: none"> ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO ○ SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO <ul style="list-style-type: none"> ○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA ○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA ○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO ○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO ○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI
Importo a base d'asta (previsto)	€

C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

C1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, c. 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)

C2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)

- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)

- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

C3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con

negoziiazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, c. 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2)

ALLEGATO J

(riferito all'articolo 18)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – controlli Amministrativi ed in Loco

PSR 2014 – 2020 – DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO –

CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI

PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

A - DATI IDENTIFICATIVI		
Misura/Sottomisura		
Beneficiario / Stazione appaltante Sede	Via _____, n. _____, _____ (città)	
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA
Referente beneficiario		
DOMANDA DI SOSTEGNO		
Domanda di sostegno	n.	data
Titolo del progetto		
Codice CUP		

Localizzazione investimento	Comune di _____		
Atto di Concessione aiuto			
Concessione aiuto	n.	data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Aiuto concesso	€

B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATA

Codice CIG			
Oggetto dell'appalto			
Valore dell'appalto comprese opzioni (art. 35)	€	<input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia	
Tipo di appalto	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi		
Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) <input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA		

<p>Tipo stazione appaltante</p> <p><input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)</p> <p><input type="checkbox"/> non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 €</p>	<p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA</p> <p><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO</p> <p><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA</p> <p><input type="checkbox"/> REGIONE</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</p> <p><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) <input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO <input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA <input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO <input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA <p><input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO</p> <p><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____</p>
<p>Tipologia di appalto</p>	<p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO</p>

	<input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO Per forniture e servizi indicare se: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 		
Criterio di aggiudicazione (art. 95)	<input type="checkbox"/> SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per: <ul style="list-style-type: none"> ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO ○ SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO <ul style="list-style-type: none"> ○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA ○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA ○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO ○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO ○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI		
Importo a base d'asta	€		
Importo aggiudicato	€	Ribasso % del	
Offerte pervenute	N:	di cui valide	N:

Soggetto aggiudicatario

C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

C1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, c. 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)

C2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)

- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)

- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

C3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, c. 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2)

Indice checklist

D – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (art. 36)

E – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

F – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)

G – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

H – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

I – Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)

L – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE (artt. 5 e 192)

M – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Legenda note

	ALERT – elemento di valutazione considerato critico all'interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari
	WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari

D – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)						
	Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC					
A1	breve descrizione della motivazione					
	nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro					
A2	nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l'importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)					
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro					

A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA	Norme di spending review								
----	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

B1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a								
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a								
B3	c'è stato confronto concorrenziale con due o più operatori economici	Linee guida ANAC								
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici									
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico									
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)									
B4	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico									
B5	presenza valutazione di congruità economica	art. 97								
B6	verifica requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC								
B7	presenza lettera di ordinazione									
B8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)									
B9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010								

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

C1	è stato rispettato il limite di importo: <ul style="list-style-type: none"> • lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro; • lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro; • forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) 	Linee guida ANAC art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro 	art. 157 c. 2 Linee guida ANAC					
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici	Linee guida ANAC					
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						
C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
C5	è stato rispettato il numero minimo (cinque – dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro) di operatori da invitare	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c					
C6	presenza lettera invito						
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC					
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa						
C7	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice						
C8	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C8.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
C8.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)						
C8.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C8.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C8.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 Linee guida					
C8.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara)	art. 97, c. 8					
C8.7	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32					

C8.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C8.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	Art. 84 Linee guida ANAC					
C8.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C8.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C8.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 36					
C8.13	presenza del contratto	art. 36					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
C8.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>	<input type="checkbox"/>	Linee guida ANAC						
	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	<input type="checkbox"/>							
C9.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice		artt. 77 e 78 Atto ANAC						
	correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)		artt. 77 e 78						
C9.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)								
C9.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		art. 95 Linee guida ANAC						
C9.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)		art. 95						
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)		art. 97						
C9.6	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)		art. 32						
C9.7	comunicazioni di eventuali esclusioni		art. 76						
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione		art. 76						
C9.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13						
	requisiti generali		art. 80 Linee guida ANAC						
	requisiti di idoneità professionale		art. 83 c. 1 lett. a						
	capacità economico-finanziaria		art. 83 c. 1 lett. b						

	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	Art. 84 Linee guida ANAC					
C9.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C9.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C9.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 36					
C9.12	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC art. 32 c. 9					
C9.13	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
C9.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

E – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI	(motivazione nella determina di indizione)	artt. 59 e 62					

A1	breve descrizione della motivazione	art. 59 c 2 lett. a)							
	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	n. 1							
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2							
A3	l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi	art. 59 c 2 lett. a) n. 3							
A4	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII	art. 59 c 2 lett. a) n. 4							
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)							
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70							
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70							
C – BANDO									
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C							
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62							
C.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11							
C.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91							
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91							
C.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia	art. 72							
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori)	art. 36 c. 9							

C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi)	art. 36 c. 9							
C.8	Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)	art. 59 c. 2 lett. b)							
D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE									
D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando								
E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
E.1	presenza lettera invito	art. 62							
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV							
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9							
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito	art. 62							
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE									
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5							
F.1.2	esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni)								
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)								
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95							
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97							
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte	art. 97 c. 8							

	anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)						
F.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
F.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
F.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
F.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98					
F.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
F.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8)		<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC				

<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>							<input type="checkbox"/>
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
	correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
F.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
F.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32					
F.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					

	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
F.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
F.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98					
F.2.12	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

F – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
-------------	----------------------	----	----	----	----------------------------	------

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

art. 63

A.1	lavori, servizi e forniture						
	qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</u> , né <u>alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste <u>nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>	art. 62 c. 2 lett. b n.1					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.2					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.3					
	nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)					
A.2	forniture						
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	art. 63 c. 3 lett. a)					
	nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)					
	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	art. 63 c. 3 lett. c)					

	per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)							
A.3	servizi								
	l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati	art. 63 c. 4							
A.4	lavori e servizi								
	nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> , già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale	art. 63 c. 5							
A.5	lavori								
	lavori di importo complessivo <u>pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro</u>	art. 36 c. 2 lett. c							

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

B.1	presenza lettera invito								
B.2	numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione	art. 63 c. 6							
	lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro: almeno 10 operatori da invitare	art. 36 c. 2 lett. c							
B.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75							
B.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9							
B.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito								

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

C.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
C.1.2	esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni)						
C.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
C.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
C.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
C.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					

	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
C.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72 e 98					
C.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
C.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
C.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>	<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC					
	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	<input type="checkbox"/>					
C.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
	correttezza dei criteri di nomina	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
C.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
C.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					

C.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97						
C.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						
C.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76						
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						
C.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC						
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b						
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c						
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC						
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC						
C.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						
C.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76						
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						
C.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72 e 98						
C.2.12	presenza del contratto							
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							

C.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
--------	---	-----------------------	--	--	--	--	--

G – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
-------------	----------------------	----	----	----	----------------------------	------

A - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

A.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					
A.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B					

B- BANDO

B.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C					
B.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61					
B.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91					
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91					
B.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia	artt. 72 e 73					
B.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori)	artt. 73 e 36 c. 9					
B.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi)	artt. 73 e 36 c. 9					

C - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

C.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						
C.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
C.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

D - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1	presenza lettera invito						
D.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV					
D.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61					
D.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
E.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
E.1.2	esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni)						
E.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						

E.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
E.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
E.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32					
E.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
E.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
E.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
E.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					

	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
E.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
E.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
E.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
E.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/>						
E.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
	correttezza dei criteri di nomina	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
E.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
E.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
E.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					

E.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
E.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
E.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	requisiti di capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	requisiti di capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
E.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
E.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
E.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98					
E.2.12	presenza del contratto						

	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
E.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

H – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
-------------	----------------------	----	----	----	----------------------------	------

A - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

A.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70				
A.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B				

B- BANDO

B.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C					
B.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60					
B.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia	artt. 72 e 73					
B.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici)	artt. 73 e 36 c. 9					
B.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi)	artt. 73 e 36 c. 9					

C - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

C.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando						
C.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
C.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
D.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
D.1.2	esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni)						
D.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
D.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
D.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

D.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
D.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
D.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>	<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC					

	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>								
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC							
	correttezza dei criteri di nomina (termini e composizione)	artt. 77 e 78 Atto ANAC							
D.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)								
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95							
D.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95							
D.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97							
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32							
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76							
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76							
D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13							
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC							
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a							
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b							
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c							
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC							

	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.2.10	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
D.2.12	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

I – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)	art. 23 c. 2 art. 24 c. 1 art. 157 c. 1 Linee guida ANAC Decreto MIT					
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori					
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					

	direzione lavori							
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione							
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8						
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1						
	collaudo							
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1						
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7						
B - PROCEDURA		Linee guida ANAC						
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)	art. 157 c. 2						
B.2	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)	art. 157 c. 2						
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE								
C.1	presenza lettera invito							
C.2	procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione	art. 157 c. 2						
	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						
C.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75						
C.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9						

C.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						
-----	--	--	--	--	--	--	--

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
D.1.2	esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni)						
D.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
D.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
D.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
D.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT					

	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72 e 98					
D.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
D.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC						
	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/>						
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
	correttezza dei criteri di nomina	artt. 77 e 78 Atto ANAC					

D.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
D.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	art. 84 Linee guida ANAC					

D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72 e 98					
D.2.12	presenza del contratto						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

L – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione)	art. 5 art. 196 Atto ANAC					
A.1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):					
	l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata);	art. 5 c. 1				
		art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2				

	oppure una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)						
	oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi	art. 5 c. 1 lett. b)					
	nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)					
A.2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:	art. 5 c. 3					
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati						
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata						
A.3	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5					
	gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici	art. 5 c. 5 lett. a					
	tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica	art. 5 c. 5 lett. b					

	la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c					
A.4	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	art. 5 c. 6					
	l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a					
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico	art. 5 c. 6 lett. b					
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c					
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO							
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora definito)	art. 192 c. 1 Atto ANAC					
B.2	verifica tutte le condizioni A.1 <ul style="list-style-type: none"> - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) 						
B.3	verifica una delle condizioni A.2 <ul style="list-style-type: none"> - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) oppure <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) 						

B.4	verifica tutte le condizioni A.3 <ul style="list-style-type: none"> - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) 						
B.5	Verifica tutte le condizioni A.4 <ul style="list-style-type: none"> - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) 						
B.6	verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	art. 192 c. 3					
B.7	verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico	art. 192 c. 3					

C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house						
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2					

	sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	art. 192 c. 2					
C.3	presenza lettera di ordinazione						
C.4	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)						
C.5	verifica requisiti soggetto in house						
C.6	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

M – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)						
A.1 Appalto lavori						
A.1.1 Presenza verbale consegna lavori						
A.1.2 Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Linee guida					
A.1.3 Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione						
A.1.4 Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione	art. 105					

A.1.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; <input type="checkbox"/> modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> modifiche determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto; <input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) <input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche; <input type="checkbox"/> modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. <input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). 	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) c. 1, lett. c) c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2 c. 12				
A.1.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	art. 106, c. 5				
A.1.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8				
A.1.8	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.	art. 106, c. 9				

A.1.9	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14					
A.1.10	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.	art. 106, c. 14					
A.1.11	Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6					
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT					
A.1.13	All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.	art. 102, c. 4					
A.1.14	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						
A.2	Appalto servizi e forniture						
A.2.1	Presenza verbale inizio attività						
A.2.2	Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto	Art. 111 Linee guida					
A.2.3	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione	art. 105					
A.2.4	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; <input type="checkbox"/> per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) c. 1, lett. c)					

	<p>autorità od enti) – e la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p><input type="checkbox"/> se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto – l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> se le modifiche non sono sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche;</p> <p><input type="checkbox"/> per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p>	c. 1, lett. d)					
		c. 1, lett. e) e c. 4					
		c. 2					
		c. 12					
A.2.5	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	art. 106, c. 5					
A.2.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8					
A.2.7	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.	art. 106, c. 9					
A.2.8	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14					
A.2.9	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.	art. 106, c. 14					
A.2.10	Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6					

A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT						
A.2.12	All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.	art. 102, c. 4						
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti							

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE